

Rep. n° 6 del 15/4/2016



COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE

COMUNE – CAF ITALIA SRL

Per la concessione degli assegni previsti dagli artt.65 e 66 Legge

448/98 e

“BONUS TARIFFA SOCIALE” ai sensi del decreto
interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di aprile
tra

il Comune di Villaricca, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello, nata a Latina (LT) il 12.08.1956, nella qualità di Capo Settore delle Politiche Sociali, domiciliata presso il Comune di Villaricca, CF: TMMMTTR56M52E472D;

e

il Centro Assistenza Fiscale Caf Italia srl Partita Iva 07090671004, iscrizione all'albo n. 22669/03; iscrizione Consulta Nazionale Caf 00066/2004, con sede operativa in Villaricca (NA), via Consolare Campana, n.243 - Cap.80010, tel/fax: 081/9756972 – e-mail: tobiatirozzi@libero.it, nella persona del responsabile delegato del Centro Periferico, il Sig. Primmerio Carmine, nato a Napoli il 23.03.1966 e residente in Villaricca, al C.so Europa n.86, C.F.PRMCMN66C23F839Y;

Primmerio Carmine

Maria Teresa Tommasiello

PREMESSO

Che la legge n. 448 del 23/12/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà a sostegno alla maternità denominati “Assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” disciplinati rispettivamente dagli artt.65 e 66 della stessa legge.

Che il Decreto Legislativo 109 del 31 marzo 1998, modificato dal Decreto L.gvo n. 130 del 3 maggio 2000, ha stabilito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinare situazioni economiche.

Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, ha fissato i criteri per la definizione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

Che l'art.46 del decreto legge n.248 del 31.12.2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art.1, comma 375, della legge n.266/05;

Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni;

Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare richiesta di accesso al beneficio al Comune di Residenza;

Che con il D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 è stato approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Che, ai sensi dell'art.4, comma terzo del D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione



sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

Che i Comuni, ai sensi dell'art.3, comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art.18, comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

Che il D.L. del 29.11.2008, n.185, ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

Che il D.L. del 29.11.2008, n.185, all'art.3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali.

Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare, a questi ultimi, la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti delle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo ISE e dell'ISEE;

Che, in base all'art.11 del D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

DELEGHE ATTIVITA'

1. Il Comune, in ottemperanza dell'art. 4 comma 4 del D.lvo 109/98 modificato da D.lvo 130/2000 e come previsto dall'ar.3 comma 2 del dpcm 18 maggio 2001 ed in esecuzione della Determina n.400 del 18.03.2016 del Capo Settore Servizi Socio Assistenziali e della Determina n.534 dell'08.04.2016, affida al Caf firmatario della presente convenzione, l'attività di assistenza per i richiedenti le prestazioni sociali agevolate tra cui quelle relative agli artt.65 e 66 Legge 448/98 e alle pratiche relative al servizio bonus tariffa sociale.

2. il Comune , secondo quanto previsto dall'art. 1 e art. 3 comma 2 del D. lvo 109/98, come modificato dal Decreto Lvo 130/2000, utilizzerà per la concessione ed erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, le modalità di raccolta informazioni sulla base di quanto indicato nell'art. 4 del D.lvo 109/98, come modificato dal decreto l.gvo 130/2000.

Art.2

**IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITA'
DELEGATE**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

Servizio ISEE

1. Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISSE, così come previsto dal decreto legislativo 159/2013 e smi;
2. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia



- necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
3. Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva al sistema informatico dell'INPS;
 4. Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Servizio prestazioni sociali agevolate

- a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell' "Assegno per il nucleo familiare" e "assegno di maternità" i cui articoli in oggetto sono rispettivamente il n. 65 e 66 della Legge 448/98.



Il caf, per le mansioni delegate come dall'art. 1 della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:

1-Consegna ai cittadini che richiedono le prestazioni sociali agevolate, di tutta la modulistica necessaria ad ottenere il beneficio di cui agli artt.65 e 66 della Legge 448/98;

2-Supporto ed assistenza con personale altamente professionale al cittadino per la compilazione della suddetta modulistica e consistente in :

a)compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione di cui nell'art. 4 del decreto leg.vo 109/98 come modificato dal decreto lgvo 130/2000 ,secondo lo schema tipo specifico nel dpcn 18 maggio 2001;

b-susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS così come previsto dalla direttiva del più volte citato decreto lgs,vo n. 130 /2000 o vidimate mediante specifico controllo rilasciato dall'istituto medesimo



c)-stampa in duplice copia della dichiarazione sostitutiva di ciascun richiedente previa protocollazione della attestazione che contiene l'impegno scritto a trasmettere alla banca dati INPS, entro 10 giorni ,tutti i dati in essa riportati;

d)rilascio al cittadino , in originale e copia, di tutta la dichiarazione comprensiva dell'attestazione protocollata; l'utente dovrà poi allegare tale documentazione ,anche in copia conforme, alla domanda di richiesta del contributo sociale ai sensi della legge 448/98;

3) Acquisizione agli atti, sia in forma cartaceo sia in supporto magnetico, della dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata e con data di rilascio

4-Trasmisione, entro 10 gg. dal rilascio all'utente ,dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e di tutti i dati in essa contenuti al sistema informativo INPS, secondo la procedura prevista dall'art. 4 comma 3 del Decreto Lgsvo 109/98 come modificato dal Decreto Lvo 130/2000

5-Compilazione,secondo le modalità previste dal dpcm 18 maggio 2001, della attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE. La validità di tale attestazione da parte del Caf resta vincolata , come da convenzione stipulata con l'INPS, alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell'INPS, che alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi determinati.

SERVIZIO BONUS TARIFFA SOCIALE

a)-Assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;

b)Verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall' Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

c) Rilascio all'utente copia della ricevuta, protocollata e datata, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

d)Trasmisione alla Piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it



- e) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
- f) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
- g) Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art.3

Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.
- Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni

Art.4

Responsabilità e trattamento dei dati personali dell'utente

- Il CAF si impegna a consegnare al Comune copia delle istanze pervenute ai fini dei successivi adempimenti a carico dello stesso.
- Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiale ed inadempienza commessi dai propri operatori nella predisposizione della pratiche oggetto di questa convenzione;
- Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata;



Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Villaricca rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART.5 Compensi

Per i servizi oggetto della presente convenzione non vi sono oneri a carico del Comune.

I CAF si obbligano a non richiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art.6

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal mese di aprile (15) 2016
al aprile (15) 2019.

ART.7

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CAF

IL CAPO SETTORE



DR.SSA M^{TE} TOMMASIELLO

